SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trani, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Trani (Bari) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Tarantini;

Considerato che, in data 27 settembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trani (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Trovato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettati al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trani (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Tarantini.

Il citato amministratore, in data 27 settembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 262/1.13.2/EE.LL. del 20 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trani (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Trovato.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Marliana, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marliana (Pistoia) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2006, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marliana (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Valerio Massimo Romeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marliana (Pistoia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pistoia diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Pistoia, con provvedimento del 26 ottobre 2006, adottato sulla base del disposto di cui all'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha nominato un commissario prefettizio che, in via sostitutiva, ha provveduto all'approvazione della necessaria manovra di riequilibrio con deliberazione del 10 novembre 2006.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Pistoia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marliana.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marliana (Pistoia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Valerio Massimo Romeo.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Arenzano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arenzano (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arenzano (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale Gioffrè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arenzano (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 novembre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41897/2006/Web/Gab. del 7 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arenzano (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pasquale Gioffrè.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerda, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cerda (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Cerda;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Cerda, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerda (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Cerda (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Ernesto Bianca - viceprefetto;

dott.ssa Esther Libertini - viceprefetto aggiunto;

dott. Giuseppe Guglielmo Giliberto - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 12, foglio n. 372

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il comune di Cerda (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione all'esito di attività investigativa condotta sul territorio, dalla quale è emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo ha disposto, con provvedimento del 21 febbraio 2006, l'accesso presso il comune di Cerda, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

Già in precedenza l'ente era stato destinatario del provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della esistenza di fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi. Per alcuni fatti emersi in fase di accesso la commissione ha trasmesso una segnalazione all'Autorità Giudiziaria in merito alle modalità di espletamento dei pubblici appalti da parte dell'amministrazione comunale di Cerda.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni componenti della giunta, del consiglio, nonché dell'apparato burocratico ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigue.

In particolare, a seguito degli accertamenti esperiti dai competenti organi e confluiti nel sopracitato rapporto della commissione, sono state effettuate diverse segnalazioni di ipotesi di reato alla competente Autorità Giudiziaria ed ulteriori verifiche risultano, altresì, in corso da parte della Direzione Distrettuale Antimafia per una vicenda nella quale sono coinvolti un amministratore, attualmente sospeso dalla carica, ed un altro soggetto, arrestati entrambi a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Palermo, per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., e condannati in primo grado.

Nella compagine amministrativa la figura più rilevante, per i profili d'interesse, anche in considerazione del grado di rappresentatività e del ruolo che riveste, è quella dell'organo di vertice dell'amministrazione. Il predetto è stato segnalato per abuso d'ufficio e concorso in falso ideologico alla locale Autorità Giudiziaria, unitamente a personale dell'ufficio tecnico e ad alcuni componenti della giunta, per aver conferito un incarico professionale ad un geometra in carenza dei requisiti professionali necessari. Inoltre, recentemente, il sindaco è stato raggiunto da un avviso di garanzia per ipotesi di reato connesso all'espletamento della carica poiché attestava falsamente che era stato espletato un bando di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di una strada agricola ad una ditta riconducibile ad un soggetto detenuto per mafia, a seguito della ordinanza sopra citata. Inoltre, il predetto sindaco risulta avere frequentazioni con personaggi legati o comunque contigui alla criminalità organizzata.

A carico di altro amministratore figurano numerose condanne per reati di particolare gravità, fra i quali rilevano l'emissione di assegni a vuoto, reati fiscali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della manodopera. Lo stesso, già presente nel disciolto consiglio comunale, risulta avere frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata ed è, altresì, genero di un indiziato di appartenenza alla mafia.

Particolare valenza assume la figura del consigliere, attualmente sospeso dalla carica, in quanto, come sopra riferito, detenuto e già condannato per associazione mafiosa. Il predetto unitamente alla sorella ed al cognato e ad altro soggetto titolare di una ditta che risulta beneficiaria della concessione di numerosi appalti da parte dell'amministrazione comunale, oltre a quello sopradescritto, risultano associati con una nota famiglia mafiosa.

Il profilo indiziario dell'ingerenza negli affari del comune e della strumentalizzazione delle scelte amministrative viene delineato dalla commissione d'accesso attraverso gli accertamenti svolti in merito al settore urbanistico. Al riguardo, occorre premettere che il comune è sprovvisto di piano regolatore generale e che, in materia, si provvede ancora in base al programma di fabbricazione. Per la redazione di tale piano l'ente ha provveduto solo nel dicembre 2003 a dare l'incarico a due professionisti, uno dei quali fino al 2004 è stato direttore tecnico di una ditta il cui titolare risulta essere il padre del consigliere sospeso sopra citato e condannato per associazione mafiosa.

Dalla verifica degli atti sono state riscontrate irregolarità riferibili alla tenuta dei registri delle concessioni edilizie, dove sono state lasciate delle righe in bianco e non sbarrate che avrebbero consentito la annotazione di richieste di concessioni edilizie pervenute successivamente. Analogo discorso, in merito alle carenze funzionali degli uffici, è stato segnalato per quanto concerne i registri delle riunioni della commissione edilizia. In particolare, non viene tenuto il registro delle riunioni ed i verbali delle stesse vengono inseriti disordinatamente nei singoli fascicoli riportando errori nella numerazione. Emblematica è l'autorizzazione, rilasciata dal comune nello stesso giorno della presentazione della richiesta ed addirittura prima della assegnazione per la trattazione all'ufficio tecnico, a favore del padre dell'amministratore sospeso, vicenda sulla quale pende procedimento penale.

Anomalie vengono riscontrate con riferimento all'incarico di responsabile delle aree tecnica, amministrativa e finanziaria, affidato ad un geometra, indagato con il più volte citato amministratore arrestato, per falso in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dell'amministrazione di Cerda, poiché attestavano falsamente, il primo in qualità di direttore dei lavori ed il secondo in qualità di titolare della ditta appaltatrice, la regolare esecuzione di lavori di una strada nell'agro cerdese. Inoltre, il predetto geometra delegava altro soggetto a sostituirlo in caso di sua assenza, che risulta avere legami parentali con la famiglia dell'amministratore. A carico del medesimo pende, altresì, procedimento penale per abuso d'ufficio e costruzione abusiva, unitamente al padre del predetto amministratore, in merito al rilascio di autorizzazione alla costruzione di un capannone industriale, ancor prima della presentazione della domanda. Successivamente, il sindaco revocava il predetto incarico per conferirlo ad altro tecnico che risulta avere collegamenti, seppure indiretti, con la criminalità organizzata.

Indicazione specifica di sensibilità agli interessi della malavita organizzata è la vicenda dell'affidamento di reiterati incarichi esterni ad un professionista, nei confronti del quale si è reso necessario l'intervento del prefetto che ha fornito controindicazioni al sindaco, in quanto il predetto professionista, pur non avendo precedenti o pendenze penali, figurava «quale direttore tecnico dell'impresa del suocero di un soggetto attualmente detenuto per associazione per delinquere di stampo mafioso».

Inoltre, un congiunto del citato professionista, considerato uomo di fiducia del sindaco, è socio, unitamente al figlio dello stesso sindaco, di altra ditta. Con riferimento agli incarichi conferiti a tale professionista, già presente nel corso della precedente consiliatura, si segnala quello relativo alla sistemazione idraulica e risanamento di un burrone, revocato dal sindaco successivamente all'insediamento della commissione di accesso in quanto risultava travalicare il limite perentorio ed inderogabile del compenso fissato per ogni professionista. Inoltre, risulta presentata denuncia sulle modalità di esecuzione dell'appalto che sarebbe stato modificato in fase di esecuzione al fine di non intralciare il capannone costruito abusivamente dal più volte citato padre dell'amministratore sospeso.

Altra situazione che denota una alterazione del livello qualitativo dell'attività amministrativa dell'ente è la nomina del responsabile dei progetti e selettore nei concorsi pubblici, banditi dal Servizio Civile Nazionale, in seno al consiglio direttivo di un'unione di comuni, presieduto dal sindaco di Cerda, che risulta diffidato di P.S., nonché cugino di primo grado di omonimo noto boss locale. Il predetto è legato da lungo tempo al sindaco e con lo stesso risulta coinvolto in vicende di carattere giudiziario al di fuori dell'attività amministrativa. Inoltre, a seguito di attività ispettiva di funzionari incaricati dal Direttore Nazionale per il Servizio Civile di effettuare una verifica presso il comune di Cerda, relativamente alla gestione del personale volontario, venivano contestate irregolarità, alcune delle quali relative alla mancanza di comunicazioni delle assenze dei volontari ai fini del rimborso relativo al vitto. Emblematica, al riguardo, è la circostanza che il ristorante aggiudicatario dell'appalto per la fornitura dei pasti ai volontari è gestito dalla figlia del predetto.

La sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze è riscontrabile anche con riferimento al settore dei contributi, dove emerge che diversi soggetti riconducibili a famiglie mafiose hanno goduto a vario titolo di benefici economici da parte del comune. Nella trattazione di alcune pratiche sono state riscontrate anomalie, riferibili sia alla circostanza che alcuni contributi sono stati erogati prima ancora del ricevimento delle domande sia all'assenza di accertamenti patrimo-

niali sui nuclei familiari dei richiedenti, laddove, invece, da informazioni assunte dai Carabinieri emerge che il tenore di vita dei riceventi risulta di buon livello.

In materia di appalti pubblici, la commissione evidenzia una gestione amministrativa caratterizzata da irregolarità e da procedure di dubbia legittimità. In particolare, l'amministrazione ha fatto ricorso costante a procedure ristrette per la scelta del contraente (trattative private), non giustificate dai criteri di urgenza, indifferibilità o dalla particolare natura delle prestazioni richieste e che mal si conciliano con le cautele che devono connotare l'attività di una pubblica amministrazione che agisce in un contesto territoriale notoriamente contraddistinto da possibili illecite interferenze nella gestione della cosa pubblica.

L'esame degli atti compiuto ha posto in luce gravi e persistenti anomalie che hanno interessato numerosi lavori non riportati nel registro dei contratti. Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori a trattativa privata risulta che l'amministrazione ha artatamente frazionato gli importi dei lavori per aggirare la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici, consentendo ad alcuni soggetti di beneficiare di somme indebite e non effettuando alcun controllo sui lavori eseguiti. Inoltre, in numerosi appalti è stata aggirata la normativa di settore, simulando una fornitura di beni laddove, invece, si trattava di prestazioni di opere che sarebbero dovute, pertanto, ricadere sotto la procedura dei lavori pubblici affidabili mediante cottimo-appalto e contratto aperto.

Altre irregolarità attengono all'ingiustificato quanto frequente ricorso a procedure ristrette di scelta del contraente non supportate dai necessari presupposti connessi all'urgenza e/o alla particolare natura delle prestazioni; alla pressoché totale mancanza di collaudi delle opere; all'assenza di regolari contratti; ai cottimi fiduciari in assenza di un albo delle imprese di fiducia; agli interventi affidati a seguito di dichiarazione di somma urgenza per i quali mancano i verbali di consegna dei lavori.

Sintomatico di anomale ingerenze è l'affidamento diretto di lavori pubblici, a trattativa privata, in carenza dei presupposti, a ditte vicine al contesto mafioso. È il caso dell'affidamento ad una ditta individuale, il cui titolare è affine a soggetto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e ad altra ditta, attualmente sottoposta a sequestro giudiziario, il cui titolare viene ritenuto prestanome di altra persona, condannata ex art. 416-*bis* c.p.

Ulteriore indice di possibile devianza dell'azione amministrativa dell'ente è rinvenibile anche nelle aggiudicazioni di aste pubbliche, connotate da profili di illegittimità, tra le quali rileva la mancanza sia della attestazione comprovante i requisiti tecnico-organizzativi, sia della menzione, nei verbali di gara, delle modalità di cautelazione della documentazione di gara prodotta dagli interessati. In particolare, depongono in favore di tale prospettazione le aggiudicazioni ad una società il cui titolare è parente di un soggetto condannato per associazione maflosa e turbativa d'asta. Inoltre, la prefettura ha evidenziato che nei confronti della suddetta società, pur non sussistendo elementi tali da impedire la concessione del nulla osta necessario alla certificazione antimafia, sussistevano però frequentazioni in ambienti controindicati, in quanto il titolare dell'impresa era, altresì, in contatto con soggetti indiziati mafiosi.

Gli elementi fattuali desunti dagli accertamenti ispettivi e dalle indagini in corso appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Palermo, con relazione del 20 luglio 2006, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Cerda (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11820

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari. (Ordinanza n. 3557).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il Politeama Petruzzelli di Bari è uno dei maggiori teatri dell'opera italiani, in considerazione della funzione culturale formativa e sociale che ha sempre assolto;

Considerato che allo stato detta struttura teatrale, è inagibile a seguito dell'incendio verificatosi il 26 ottobre 1991, ad eccezione di una porzione ristrutturata e precisamente del foyeur;

Considerato inoltre che gli interventi fino ad ora posti in essere hanno consentito solo il recupero di una parte dell'edificio oltre al tetto e alla cupola e che nella stessa area sono ancora in corso i necessari lavori di riedificazione e di messa in sicurezza delle parti danneggiate e che la mancata conclusione di questi ultimi desta particolare preoccupazione anche sotto il profilo del pericolo dell'incolumità delle persone;

Tenuto conto, quindi, che sussiste l'ineludibile esigenza di procedere, al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di un quadro compiuto di interventi tesi ad assicurare il totale recupero funzionale della struttura teatrale;

Ritenuto necessario inserire tutti gli interventi occorrenti e tutte risorse economiche a disposizione nell'ambito di un'unica procedura di gara per la scelta del soggetto affidatario, assicurando nel contempo la trasparenza delle procedure per incoraggiare la massima partecipazione dei concorrenti;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, commi 105, 106 e 107;

Tenuto conto, in particolare, che il contributo previsto dall'art. 2, comma 107 dalla predetta legge n. 286/2006, pari a 8.000.000,00 di euro, sarà utilizzato, oltre alle risorse già finalizzate, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;

Considerato che l'ulteriore protrarsi della situazione è suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili alle parti del teatro non definitivamente compromesse dall'incendio, sicché occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilità in termini di sicurezza dell'intera struttura teatrale;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Bari del 19 dicembre 2006 con la quale il medesimo ha evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per la definitiva messa in sicurezza della struttura teatrale che, presentando numerosi punti di criticità strutturale, nel caso di intense precipitazioni, potrebbe essere definitivamente compromessa;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia con la nota del 20 dicembre 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali;

Dispone:

Art. 1.

1. Le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza sono indifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, l'ing. Angelo Balducci, è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità citata in premessa. A tal fine il Commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per le cose e le persone, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché, se del caso, interrompe procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con l'urgenza delle iniziative necessarie.

3. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni, utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture e le risorse finanziarie facenti capo alle Amministrazioni dei beni culturali e alle competenti soprintendenze.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero dei beni culturali, nel limite massimo di 5 unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

5. Per l'attuazione degli interventi di competenza il Commissario delegato, ove ne ricorrono i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi occorrenti alla messa in sicurezza ed alla ristrutturazione del teatro, il Commissario delegato, utilizza gli stanziamenti destinati dall'art. 2, comma 107 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 8.000.000,00 di euro, nonché la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle disponibilità finanziarie della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2006.

Determinazioni in materia di rinnovo delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2000, n. 279, concernente approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001, n. 163, concernente graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, concernente determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo il quale prevede: «La presente convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco e può essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.»;

Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori del procedimento di rinnovo delle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione del Bingo, le relative modalità e requisiti e i criteri di valutazione della gestione effettuata, nonché le procedure per l'assegnazione di eventuali nuove concessioni;

Decreta:

Art. 1.

Rinnovo delle convenzioni di concessione per la gestione del Bingo

1. La richiesta di cui all'art. 15, comma 1, della vigente convenzione di concessione, è inoltrata, con le modalità ivi indicate, non prima di nove mesi dalla scadenza della convenzione stessa.

2. Unitamente alla istanza di cui al comma 1, è trasmessa, a pena di improcedibilità dell'istanza stessa, la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie:

a) dichiarazione del legale rappresentante, conforme allo schema allegato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) certificazione di regolarità contributiva rilasciata, per quanto di rispettiva competenza, dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, riportante le generalità dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attività d'impresa, l'indicazione di insussistenza nell'ultimo quinquennio, di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti a carico della società, nonché la dicitura anti-mafia ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

d) visura camerale contenente l'elenco dei soci e l'entità delle quote sociali da essi rispettivamente possedute;

e) copia dell'atto (contratto, compromesso, preliminare...) attestante la disponibilità giuridica del locale ove si svolge l'attività oggetto della concessione Bingo per tutta la durata della convenzione.

3. Il rinnovo della convenzione di concessione è subordinato:

a) alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione di concessione, costituita a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente;

b) alla presentazione del titolo definitivo attestante la disponibilità giuridica, per tutta la durata della concessione, dell'immobile ove si svolge la gestione del bingo, qualora tale titolo definitivo non sia stato trasmesso unitamente all'istanza di cui al comma 1;

c) alla restituzione dell'originale della convenzione di concessione di cui si richiede il rinnovo;

d) al pagamento delle spese di scritturazione e copia della convenzione;

4. La convenzione non è rinnovata nel caso in cui il concessionario:

a) non abbia provveduto alla integrale estinzione di eventuali debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, compresi gli interessi di mora;

b) non abbia provveduto al pagamento delle spese di registrazione, scritturazione e copia della convenzione di cui richiede il rinnovo;

c) non abbia provveduto al pagamento della penale di cui all'art. 1, comma 5-*bis* della legge 8 agosto 2002, n. 178, salvo la pendenza di procedimenti giurisdizionali.

5. Le convenzioni di concessione rinnovate saranno registrate solo in caso d'uso.

Art. 2.

Assegnazione di nuove concessioni

1. L'assegnazione di nuove concessioni su base territoriale, nei limiti stabiliti dall'art. 3 della direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, e nel rispetto dei parametri stabiliti dal paragrafo 4 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, è effettuata con gare da espletare secondo la normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. A decorrere dalla data del presente provvedimento non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 395

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

Il/La sottoscritto/a...
nato/a a.. (...), il ....
residente in..................... (.........), via/piazza....................... n.........
in qualità di rappresentante legale della ....
con sede legale in................. (.........), via/piazza .... n.........
codice fiscale .... partita I.V.A. ....
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 previste in caso di dichiarazioni mendaci;

Dichiara:

Sotto la propria responsabilità, che:

1) la suddetta impresa possiede i requisiti di seguito elencati, previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

a) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) l'impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006;

f) l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

h) l'impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006;

i) l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

l) barrare la voce che interessai:

☐ l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2) barrare la voce che interessa:

☐ non ha riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

☐ ha riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.

Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.

(Luogo e data) ....

Il rappresentante legale
(firma per esteso)
....

N.B.: La dichiarazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 1), e la dichiarazione di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dai seguenti soggetti:

dal titolare, se si tratta di impresa individuale;

da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.

La dichiarazione di cui alla lettera *c)* del punto 1) deve essere rilasciata anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della dichiarazione stessa. Qualora nei confronti di tali soggetti, siano stati emessi i provvedimenti giurisdizionali indicati alla suddetta lettera *c),* l'impresa è tenuta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

06A11953

DECRETO 12 dicembre 2006.

Assegnazione diretta di rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384, recante modifiche alla citata legge 1293/1957;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25 concernente modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla predetta legge 2 agosto 1982, n. 528;

Vista la legge 12 novembre 1990, n. 331 con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Considerato che l'art. 3, comma 42-*bis*, della predetta legge dispone l'assegnazione di rivendite di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del lotto che, per effetto di nuove attivazioni di analoghe concessioni presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda;

Considerato altresì che per l'attuazione di quanto sopra lo stesso art. 3, comma 42-*bis*, dispone che le relative condizioni e termini siano stabilite con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

I soggetti di cui all'art. 3, comma 42-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, in qualunque comune del territorio nazionale.

Le istanze in questione, con l'indicazione, a pena di nullità, del locale prescelto per la rivendita, devono essere esclusivamente presentate o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello di cui all'allegato 1, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Ufficio regionale competente per territorio.

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 42-*bis* D.L.I. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al presente regolamento e ferme restando le disposizioni sulle rivendite dei generi di monopolio in tema di distanze e redditività, ai titolari di ricevitoria, la cui sede sia ubicata a meno di metri 200 dalla rivendita più vicina con annessa ricevitoria lotto, che presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 1.

Il beneficio è altresì esteso, alle stesse condizioni e disposizioni richiamate al precedente comma, anche ai ricevitori il cui esercizio risulti ubicato in una circoscrizione comunale nella quale, nel quinquennio 2001-2005, vi sia stato un incremento di nuove istituzioni di ricevitorie lotto non inferiore o uguale al 50% e che abbiano mediamente subito, nel periodo 2001-2005 rapportato al quinquennio 1996-2000, un decremento percentuale del reddito, derivante dalla raccolta del gioco del lotto, raffrontato al dato medio percentuale, registrato nel Comune di riferimento per i redditi di analoga natura e nei medesimi periodi, come dai valori indicati nell'elenco allegato, parte integrante del presente regolamento. (Tabella A).

Art. 3.

In caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte del titolare della ricevitoria e, comunque, entro il limite temporale di cui all'art. 1 del presente decreto, il beneficio è esteso, secondo le norme vigenti in materia di rivendite, nell'ordine, al 1° coadiutore, al 2° coadiutore, ad un parente entro il quarto grado, o ad un affine entro il terzo grado.

Il mancato esercizio del diritto, da parte del titolare della ricevitoria, che avvenga entro il biennio di cui all'art. 1 deve risultare da atto espresso di rinuncia con la contestuale individuazione, nell'ordine indicato dalla norma, del soggetto cui il beneficio è esteso. Se tale ultimo soggetto non dovesse, parimenti, esercitare il diritto, ciò dovrà risultare da atto espresso di rinuncia.

Art. 4.

Le istanze di cui all'art. 1 hanno priorità di esame rispetto alle proposte di impianto presentate da soggetti diversi eventualmente incidenti, in tutto o in parte, nelle stesse zone, salvo che non sia stata già bandita l'asta o il concorso per la relativa assegnazione. In caso di più istanze presentate per la stessa zona da più proponenti legittimati ai sensi del presente regolamento sarà data priorità di esame secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime. In caso di ulteriore parità si darà priorità all'istanza del soggetto con maggiore anzianità di servizio e, in subordine, alla domanda del ricevitore che abbia realizzato un aggio lotto inferiore nell'ultimo esercizio finanziario.

Nel caso in cui dette istanze di assegnazione, come disciplinate, ai sensi del predetto regolamento, siano presentate per la stessa zona per la quale sono presentate istanze di trasferimento di rivendite già esistenti, l'ordine di trattazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione. Se le suddette istanze sono state presentate nella stessa data si dà preferenza al titolare della concessione con più anzianità di servizio.

Art. 5.

In sede di prima assegnazione il conferimento della rivendita avviene a titolo gratuito e per un triennio, durante il quale è fatto divieto di cessione come regolato dall'art. 31 l. 1293/1957 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorso tale periodo, la rivendita stessa viene classificata di prima o seconda categoria, con possibilità di rinnovo ai sensi del vigente ordinamento in materia.

Art. 6.

Ai titolari delle ricevitorie di cui trattasi che abbiano ottenuto, ai sensi del presente regolamento, la titolarità della rivendita di generi di monopolio, è consentito trasferire, nel locale di quest'ultima, la ricevitoria a prescindere dai rispettivi ambiti comunali di appartenenza.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in tema di gestione di rivendite di generi di monopolio e ricevitorie lotto.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio 400

TABELLA A

1	2	3	4
Progr.	COMUNE	Dato medio percentuale 2001-2005 / 1996-2000	Punti lotto Variazione percentuale 2001 - 2005
1	ACIREALE	44,34%	227,27
2	ACQUI TERME	17,01%	150,00
3	AFRAGOLA	-5,49%	66,67
4	AGRIGENTO	-3,35%	126,67
5	ALATRI	72,91%	400,00
6	ALBENGA	-16,22%	133,33
7	ALBINO	1,47%	100,00
8	ALESSANDRIA	-6,03%	77,14
9	ALGHERO	16,37%	100,00
10	ALTAMURA	14,09%	91,67
11	ALZANO LOMBARDO	-19,04%	50,00
12	ANCONA	-1,02%	151,52
13	ANGRI	17,84%	85,71
14	AREZZO	4,85%	188,89
15	ASTI	-11,55%	70,00
16	AUGUSTA	42,68%	157,14
17	AVELLINO	-10,32%	73,91
18	AVERSA	-10,35%	81,25
19	BACOLI	16,48%	116,67
20	BARI	-6,65%	56,99
21	BATTIPAGLIA	22,97%	86,67
22	BENEVENTO	-10,27%	100,00
23	BERGAMO	12,37%	100,00
24	BESANA IN BRIANZA	12,21%	125,00
25	BIELLA	6,51%	111,11
26	BISCEGLIE	11,85%	90,91
27	BOGLIASCO	-3,25%	200,00
28	BOLOGNA	-9,65%	91,60
29	BOSCOREALE	15,09%	150,00
30	BRESCIA	-22,50%	100,00
31	BUSTO ARSIZIO	15,16%	61,54
32	CAGLIARI	-9,35%	76,56
33	CAIRO MONTENOTTE	38,82%	160,00
34	CAPRI	-7,14%	150,00
35	CARPI	11,77%	116,67
36	CARRARA	22,95%	250,00
37	CASALECCHIO DI RENO	35,84%	77,78
38	CASAVATORE	2,66%	40,00
39	CASERTA	2,09%	71,43
40	CASORIA	8,14%	22,73
41	CASSINO	-18,68%	145,45
42	CASTELLAMMARE DI STABIA	-1,87%	77,27
43	CASTELVETRANO	32,40%	114,29
44	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	-34,68%	100,00
45	CATANIA	32,20%	119,54

1	2	3	4
Progr.	COMUNE	Dato medio percentuale 2001-2005 / 1996-2000	Punti lotto Variazione percentuale 2001 - 2005
46	CAVA DE' TIRRENI	-4,67%	105,88
47	CERVIGNANO DEL FRIULI	5,49%	133,33
48	CIAMPINO	-6,89%	112,50
49	CIVITANOVA MARCHE	-5,82%	172,73
50	CIVITAVECCHIA	15,65%	181,82
51	CLUSONE	-18,99%	300,00
52	COGOLETO	6,69%	250,00
53	COLLEFERRO	23,19%	150,00
54	COMO	-10,23%	122,22
55	CORREGGIO	76,04%	140,00
56	CORTONA	16,92%	350,00
57	COSENZA	-14,79%	58,06
58	DESIO	39,62%	87,50
59	DIAMANTE	-35,17%	200,00
60	DIANO MARINA	9,44%	200,00
61	ERBA	1,68%	180,00
62	FAENZA	21,18%	166,67
63	FASANO	-0,85%	155,56
64	FINALE LIGURE	25,27%	160,00
65	FIRENZE	-2,91%	105,98
66	FONDI	17,19%	157,14
67	FORMIA	20,25%	160,00
68	FORTE DEI MARMI	-8,76%	450,00
69	FRASCATI	46,36%	200,00
70	FRATTAMAGGIORE	-7,69%	80,00
71	GAETA	33,73%	166,67
72	GALLARATE	2,76%	126,67
73	GENOVA	2,31%	88,94
74	GIOVINAZZO	-4,53%	83,33
75	GORIZIA	-5,55%	153,33
76	GRAGNANO	21,19%	71,43
77	GRUMO NEVANO	-3,31%	40,00
78	GUIDONIA MONTECELIO	24,10%	211,11
79	IGLESIAS	-15,17%	144,44
80	IMOLA	24,34%	125,00
81	IMPERIA	-5,50%	86,67
82	LA SPEZIA	-6,30%	97,22
83	LANCIANO	24,40%	133,33
84	LATINA	11,70%	164,29
85	LECCE	-1,13%	103,23
86	LIONI	-15,14%	300,00
87	LIVORNO	17,16%	122,92
88	LUINO	-11,92%	100,00
89	MADDALONI	5,62%	111,11
90	MAIORI	-3,87%	200,00

1	2	3	4
Progr.	COMUNE	Dato medio percentuale 2001-2005 / 1996-2000	Punti lotto Variazione percentuale 2001 - 2005
91	MARCIANISE	24,29%	55,56
92	MARSALA	69,19%	218,75
93	MARTINA FRANCA	0,48%	109,09
94	MASSA	22,23%	185,71
95	MASSA LUBRENSE	9,68%	266,67
96	MERCATO SAN SEVERINO	7,38%	200,00
97	META	-11,66%	200,00
98	MILANO	-6,97%	73,43
99	MONCALIERI	7,01%	55,56
100	MONDRAGONE	12,86%	160,00
101	MONFALCONE	-3,02%	70,00
102	MONOPOLI	5,63%	188,89
103	MONREALE	47,95%	140,00
104	MONSERRATO	0,33%	37,50
105	MONTEGIORGIO	-38,61%	200,00
106	MONTEROTONDO	13,37%	171,43
107	MONTESARCHIO	-17,36%	266,67
108	MONZA	21,71%	84,85
109	MUGNANO DI NAPOLI	24,84%	60,00
110	NAPOLI	-8,55%	73,49
111	NOCERA INFERIORE	6,40%	106,67
112	NOCERA SUPERIORE	15,31%	128,57
113	NOLA	0,89%	170,00
114	OLBIA	18,57%	145,45
115	PADOVA	-4,50%	87,50
116	PAGANI	16,51%	137,50
117	PALERMO	18,84%	68,16
118	PARETE	-15,35%	100,00
119	PARMA	-2,31%	101,85
120	PARTANNA	25,80%	350,00
121	PAVIA	14,03%	128,57
122	PENNE	-16,43%	400,00
123	PERUGIA	5,40%	163,83
124	PESCARA	13,98%	93,18
125	POMIGLIANO D'ARCO	-0,40%	30,77
126	POMPEI	-16,66%	75,00
127	PONTE SAN PIETRO	-32,44%	133,33
128	PONTECAGNANO FAIANO	9,91%	100,00
129	PONTECORVO	-5,09%	133,33
130	PONT-SAINT-MARTIN	22,33%	200,00
131	PORTICI	-4,84%	28,57
132	PORTO SANT'ELPIDIO	-0,83%	171,43
133	PORTOFERRAIO	39,27%	300,00
134	POTENZA	2,04%	104,00
135	POZZUOLI	-7,49%	65,00

1	2	3	4
Progr.	COMUNE	Dato medio percentuale 2001-2005 / 1996-2000	Punti lotto Variazione percentuale 2001 - 2005
136	PULSANO	3,98%	150,00
137	QUARTO	-0,90%	25,00
138	QUARTU SANT'ELENA	5,57%	80,00
139	RAPALLO	52,17%	137,50
140	RAVENNA	29,20%	131,58
141	REGGIO NELL'EMILIA	5,47%	112,50
142	ROMA	4,04%	90,15
143	ROMANO DI LOMBARDIA	20,11%	50,00
144	RONCIGLIONE	-26,41%	50,00
145	ROVERETO	-8,75%	75,00
146	ROVIGO	-12,50%	121,43
147	RUVO DI PUGLIA	-16,95%	100,00
148	SALERNO	-4,18%	41,27
149	SALSOMAGGIORE TERME	18,14%	100,00
150	SAN BENEDETTO DEL	21,62%	166,67
151	SAN GIORGIO A CREMANO	-10,15%	14,29
152	SAN GIORGIO DEL SANNIO	9,29%	200,00
153	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	22,29%	83,33
154	SAN PAOLO BEL SITO	-32,57%	300,00
155	SAN PIETRO VERNOTICO	-3,95%	100,00
156	SAN REMO	-1,60%	131,25
157	SAN SALVATORE TELESINO	29,11%	200,00
158	SAN VITO DEI NORMANNI	18,70%	150,00
159	SANTA MARIA CAPUA VETERE	1,51%	110,00
160	SANT'AGNELLO	-39,77%	150,00
161	SANT'ANASTASIA	-0,46%	100,00
162	SANT'ANTIMO	20,30%	71,43
163	SANT'ANTONIO ABATE	98,66%	166,67
164	SARONNO	-5,78%	122,22
165	SARZANA	9,74%	216,67
166	SASSUOLO	19,61%	78,57
167	SAVONA	-5,97%	69,23
168	SCANDICCI	16,75%	88,89
169	SELARGIUS	-21,94%	83,33
170	SENIGALLIA	-3,14%	240,00
171	SERIATE	18,73%	66,67
172	SESTO SAN GIOVANNI	21,88%	77,27
173	SOLOFRA	-0,93%	133,33
174	SONDRIO	23,74%	100,00
175	SORA	14,39%	287,50
176	SORRENTO	11,04%	128,57
177	SULMONA	23,66%	111,11
178	TARANTO	15,96%	66,07
179	TERMOLI	-3,91%	70,00
180	TERNI	16,74%	141,38

1	2	3	4
Progr.	COMUNE	Dato medio percentuale 2001-2005 / 1996-2000	Punti lotto Variazione percentuale 2001 - 2005
181	TERRACINA	26,45%	300,00
182	TERRALBA	2,18%	250,00
183	TORINO	-5,04%	50,49
184	TORRE ANNUNZIATA	2,22%	69,23
185	TORRE BOLDONE	-19,87%	50,00
186	TORRE DEL GRECO	1,99%	31,03
187	TRANI	9,72%	84,62
188	TRAPANI	22,08%	205,26
189	TRENTO	-6,78%	84,85
190	TREVIGLIO	23,77%	112,50
191	TREVISO	-20,05%	106,67
192	TRIESTE	2,45%	85,71
193	TROPEA	2,27%	200,00
194	VARAZZE	-15,15%	66,67
195	VARESE	4,31%	84,00
196	VENTIMIGLIA	33,83%	200,00
197	VERONA	-16,65%	79,76
198	VIAREGGIO	20,22%	178,95
199	VICENZA	-17,06%	108,33
200	VICO EQUENSE	8,81%	100,00
201	VIGNOLA	-26,98%	240,00
202	VILLARICCA	-1,46%	40,00
203	VIMERCATE	-27,76%	200,00
204	VITERBO	24,82%	115,00

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE

ISTANZA

Oggetto: Assegnazione diretta di rivendita di generi di monopolio ai sensi dell'art. 3, comma 42-bis del 1 decreto legge 31/9/2005, n. 203 convertito dalla legge 2/12/2005, n. 248.

Il sottoscritto ...., titolare, dal ,della ricevitoria lotto, non annessa a rivendita, n. .... sita in ....via/piazza................................. n......., chiede l'assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 3, c. 42-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonché del D.D. prot. DAC/CRV/13493/2006 del ....

Al riguardo, fa presente di trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni su citate e che potrà disporre del locale sito in .... alla via/piazza .... n. ....

Segnala, inoltre, che le tre rivendite più vicine al locale proposto sono le seguenti:

rivendita n. ...... sita in .... via/piazza .... n. civico ...... distanza mt. ....

rivendita n. ...... sita in .... via/piazza .... n. civico ...... distanza mt. ....

rivendita n. ...... sita in .... via/piazza .... n. civico ...... distanza mt. ....

FIRMA

06A11948

DECRETO 18 dicembre 2006.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL VICEMINISTRO

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2006, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 202 del 5 ottobre 2006, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2007;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,233 al litro e in euro 0,155 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 31 dicembre 2005, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;

1) Olio combustibile fluido: (al q.le):
   - *a)* superiore a 3° E euro 2,80;
   - *b)* fino a 5° E euro 2,50;

2) Olio semifluido denso: (al q.le):
   - *a)* da 5° fino a 7° E euro 3,00;
   - *b)* superiore a 7° E euro 2,80.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,085 al litro per il gasolio uso trazione, euro 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Vice Ministro: VISCO

ALLEGATO A

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg)			
	Sintesys	€	13,50	4
	Turbodiesel	€	10,00	4
	Multigrado	€	7,00	4
	Supermultigrado-Olio miscela super	€	8,60	4
	Super Motor Oil-Olio miscela normale	€	8,00	4
	Semisintetico: bz-ds	€	8,00	4
	Superdiesel	€	9,50	4
	HD-Motor Oil	€	9,00	4
	Grasso lubrificante	€	7,50	4
1)	TABACCHI			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	1,90	19
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2,10	19
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	€	1,50	4
1.32	tabacchi comuni (buste)	€	3,50	4
1.33	tabacchi comuni (scatole)	€	7,50	4
1.41	tabacchi fini (sigarini)	€	3,50	4
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	€	7,50	4
1.43	tabacchi fini (sigari)	€	25,00	4
2)	LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1	Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiato	€	13,50	3
2.2	Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	21,00	3
2.3	Whishy invecchiato oltre a 12 anni	€	32,00	3
2.4	Cognac invecchiato-ultra	€	51,00	3
3)	ARTICOLI SPORTIVI			
3.1	sci da discesa	€	300,00	2
3.2	sci da fondo	€	140,00	2
3.3	attacchi	€	105,00	2
3.4	scarponi	€	165,00	2
3.5	bastoncini	€	22,00	2

3.6	sacche portasci e zaini professionali	€	82,00	2
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	€	41,00	2
3.8	sci da discesa - amatoriali	€	150,00	2
3.9	scarpe da ginnastica-palestra tela	€	52,00	2
3.10	marsupi	€	18,00	2
3.11	sacchi a pelo	€	80,00	2

4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA
(a confezione)

4.1	essenze-a oncia – 30 gr.	€	150,00	4
4.2	acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	€	51,00	4
4.3	smalti, rossetti , ciprie	€	16,00	4
4.4	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	€	24,00	4
4.5	creme per la pelle, tubetti o vasetti	€	35,00	4
4.6	prodotti alcolici, dopobarba	€	24,00	4
4.7	saponi fini solidi	€	13,00	4
4.8	saponi per barba - shampoo	€	17,00	4
4.9	latte e tonici	€	16,00	4
	confezioni regalo (edt.100+altro)	€	53,00	4

5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI
(cadauno)

5.1	dia-proiettori	€	170,00	2
5.2	flash	€	235,00	2
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	€	300,00	2
5.4	macchine fotografiche da dilettanti economiche	€	150,00	2
5.5	macchine fotografiche professionali	€	700,00	2
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	€	500,00	2
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€	350,00	2
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€	175,00	2
5.9	oculari	€	400,00	2
5.10	videocamera compact lux	€	1.074,00	2
5.11	videocamera compact standard	€	535,00	2
5.12	videoregistratore standard	€	200,00	2
5.13	videoregistratore lux	€	400,00	2

6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI
(cadauno)

6.1	autoradio con registratore/riproduttore medio	€	200,00	2
6.2	autoradio con registratore/riproduttore standard	€	100,00	2
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	€	400,00	2
6.4	caricatori CD-cassette	€	120,00	2
6.5	CD portatile	€	80,00	2
6.6	compo Hi-Fi	€	230,00	2

6.7	lettori MP3	€	150,00	2
6.8	monitor	€	170,00	2
6.9	radio con MF standard	€	40,00	2
6.10	radio MF lux	€	90,00	2
6.11	radio con MF e registratore/riproduttore standard	€	50,00	2
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	€	150,00	2
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	€	100,00	2
6.14	registratori	€	60,00	2
6.15	registratori digitali	€	200,00	2
6.16	ricetrasmittenti lux	€	340,00	2
6.17	ricetrasmittenti standard	€	160,00	2
6.18	scanner	€	500,00	2
6.19	telefoni portatili lux	€	200,00	2
6.20	telefoni portatili standard	€	100,00	2
6.21	televisori a colori fino a 15"	€	200,00	2
6.22	televisori a colori oltre 15"	€	400,00	2
6.23	televisori in bianco e nero	€	50,00	2
6.24	TV tascabile LCD	€	170,00	2
6.25	videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori	€	150,00	2
6.26	walkman + radio	€	60,00	2
6.27	walkman e riproduttori	€	40,00	2

7) PELLICCERIA

7.1	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.lungo)	€	7.750,00	2
7.2	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€	6.710,00	2
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€	3.620,00	2
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€	2.580,00	2
7.5	pellicce di visone (conf.lungo)	€	2.070,00	2
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	€	1.550,00	2
7.7	pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€	770,00	2
7.8	pellicce di volpe,marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€	520,00	2
7.9	pellicce di altre pelli pelo non pregiato conf.lungo)	€	520,00	2
7.10	pellicce di altre pelli pelo non pregiato(conf.corto)	€	410,00	2
7.11	cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)	€	460,00	2
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	€	340,00	2
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	€	340,00	2
7.14	pellicce sintetiche (conf.lungo)	€	360,00	2
7.15	pellicce sintetiche (conf.corto)	€	260,00	2
7.16	interni di pelliccia	€	260,00	2

8)	PELLETTERIA (cadauno)			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	€	110,00	2
8.2	valigie e borsoni in pelle	€	210,00	2
8.3	borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo, serpente e lucertola	€	410,00	2
8.4	borse alta moda firmate in pelle	€	170,00	2
8.5	borse in renna,antilopi,daino,cinghiale ed altre pelli pregiate	€	130,00	2
8.6	borse in pelle non pregiate	€	100,00	2
8.7	borse in tessuto	€	60,00	2
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	€	150,00	2
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€	80,00	2
8.10	cinture e borsellini in pelle tessuto	€	60,00	2
8.11	guanti in pelle	€	50,00	2
8.12	guanti in altre fibre	€	30,00	2
8.13	cappelli in pelle	€	40,00	2
8.14	calzature in pelle o cuoio	€	120,00	2
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	€	170,00	2
8.16	calzature in tessuto	€	70,00	2
8.17	beauty-case-valigette 24h	€	110,00	2
8.18	borse in altri materiali	€	100,00	2
8.19	calzature in altre fibre	€	40,00	2
9)	TESSUTI (a metro lineare)			
9.1	tessuto in lana	€	19,00	2
9.2	tessuto in cotone	€	18,00	2
9.3	tessuto in lino	€	22,00	2
9.4	tessuto in seta	€	24,00	2
9.5	tessuto sintetico	€	23,00	2
10)	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)			
10.1	impermeabile per uomo	€	310,00	2
10.2	completo invernale per uomo	€	390,00	2
10.3	completo estivo per uomo	€	370,00	2
10.4	cappotto e mantella per uomo	€	420,00	2
10.5	cappotto e mantella per donna	€	430,00	2
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	€	310,00	2
10.7	abito completo per ragazzi	€	110,00	2
10.8	cappotto invernale per ragazzi	€	140,00	2
10.9	gonna di lana	€	110,00	2
10.10	gonna di cotone	€	90,00	2
10.11	pantaloni	€	85,00	2
10.12	camicie uomo	€	65,00	2
10.13	camicette donna	€	70,00	2
10.14	camicie ragazzo	€	35,00	2
10.15	camicette seta donna	€	100,00	2
10.16	giacche a vento unisex	€	170,00	2
10.17	completo lana donna	€	310,00	2
10.18	giacca / giubbotto in cotone	€	210,00	2
10.19	giacca / giubbotto in lana	€	270,00	2

10.20	cravatte, sciarpe	€	45,00	2
10.21	tute da sci	€	250,00	2
10.22	abito cotone donna	€	150,00	2
10.23	bluse cotone	€	80,00	2
10.24	giacca / giubbotto in altre fibre	€	200,00	2
10.25	tute sportive	€	90,00	2
10.26	pantaloni ragazzo	€	45,00	2
10.27	giacca /giubbotto ragazzo	€	95,00	2
10.28	giacconi lana	€	300,00	2
10.29	giacconi cotone	€	250,00	2
10.30	giacconi altre fibre	€	240,00	2
10.31	giubbotti / giacche in pelle	€	350,00	2
10.32	gonne in pelle	€	150,00	2
10.33	tutine - abitini cotone bambini	€	40,00	2
10.34	giacconi in pelle	€	410,00	2
11)	MAGLIERIE E FILATI (a capo)			
11.1	maglia,felpe, polo e gilet di cotone	€	65,00	2
11.2	maglia, gilet di lana	€	100,00	2
11.3	maglia di lana per ragazzi	€	55,00	2
11.4	maglia di cotone per ragazzi	€	40,00	2
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	€	280,00	2
11.6	filati in lana (al Kg.)	€	50,00	2
11.7	berretti di lana	€	20,00	2
11.8	pantofole lana	€	24,00	2
11.9	cappelli cotone	€	21,00	2
11.10	cappelli lana	€	40,00	2
11.11	fasce paraorecchi	€	12,00	2
11.12	guanti lana	€	20,00	2
12)	BIANCHERIA (a capo)			
12.1	pigiami e camicie da notte	€	55,00	2
12.2	magliette e canottiere	€	20,00	2
12.3	slip	€	12,00	2
12.4	reggiseni	€	20,00	2
12.5	calze lana	€	8,00	2
12.6	calzini uomo	€	6,00	2
12.7	collant	€	5,00	2
12.8	plaid-coperte lana	€	70,00	2
12.9	vestaglie	€	70,00	2
12.10	piumoni	€	350,00	2
12.11	lenzuola	€	30,00	2
12.12	tovaglie	€	40,00	2
12.13	copripiumoni	€	70,00	2
12.14	asciugamani	€	13,00	2
12.15	federe	€	8,00	2
12.16	boxer	€	16,00	2
12.17	body	€	30,00	2
12.18	calzamaglia	€	24,00	2
12.19	accappatoi	€	65,00	2

06A11949

DECRETO 21 dicembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre e 25 ottobre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: CANNATA

06A11950

DECRETO 21 dicembre 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone

l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º febbraio ed il 1º agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1º febbraio 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. l, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, comspondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinquantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 2 gennaio 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto alla Stato, per centocinquantaquattro giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11951

DECRETO 21 dicembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del

2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 25 settembre e 25 ottobre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 giugno 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 giugno 2006.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 giugno 2006, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 giugno 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 giugno 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 18 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 giugno 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2006.

Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ciascun anno del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A.;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2007, così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla seguente pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini D.O.C.G. per l'anno 2007.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

€ 0,00972, per tutte le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

€ 0,012, per le fascette personalizzate con il logo della denominazione di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11854

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2006.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2007.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1º gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 7 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 9 aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 14 del 10 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

j) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 aprile;

k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1º maggio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;

p) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;

q) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 luglio:

s) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto:

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto:

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 18 agosto;

x) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;

y) dalle ore 7 alle ore 24 del 1º settembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 del 1º novembre;

aa) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;

bb) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre:

cc) dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicembre;

dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre:

ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;

gg) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero — come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche — cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire — con decorrenza dal termine del periodo di riposo — di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità a carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Alfine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.):

b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore:

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.

Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale dì validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto:

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare:

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità: l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 20

06A12019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° dicembre 2006.

Estensione all'autorizzazione al Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/686/CEE, relativa ai Dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 29 settembre 2006, protocollo MSE 57589 del 9 ottobre 2006 con la quale il Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, 9, e sede operativa in via Cuorgné, 21, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 14 novembre 2006;

Decretano:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui alle premesse, già rilasciata al Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l, per emettere certificazioni ed attestati di conformità CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale è estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso:

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori) art. 10 e art. 11;

dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (anticaduta) art. 11.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico del Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, 9, e sede operativa in via Cuorgné, 21, e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Il Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale Sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo economico o il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
De Cesare

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Battistoni

06A11855

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 22 dicembre 2006.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il progetto di bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2007, predisposto dal Segretario generale in data 24 novembre 2006;

Vista la relazione del 1° dicembre 2006, con la quale il Collegio dei revisori ha reso un parere negativo sul citato progetto di bilancio in quanto lo stesso non prevede una riduzione delle spese per consumi intermedi, in conformità di quanto in proposito prescritto dall'art. 22, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il parere reso nella seduta del 4 dicembre 2006 dal Consiglio di amministrazione, che, pur valutando positivamente il predetto progetto di bilancio 2007, non ha espresso unanimità di consensi in ordine alla non prevista applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 2, della legge n. 248/2006;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2006, con la quale il Consiglio di presidenza ha espresso parere favorevole sul summenzionato progetto di bilancio 2007, avendo ritenuto che la norma di cui all'art. 22 della legge n. 248/2006 non si applica alla Corte dei conti;

Considerato che resta tuttora incerta l'applicabilità alla Corte della norma restrittiva di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 248/2006, come emerge dai pareri degli organi consultivi sopra citati;

Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere all'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del surrichiamato regolamento di autonomia finanziaria, tenuto conto delle gravi implicazioni sulla funzionalità dell'Istituto che l'applicazione della suindicata norma di legge comporterebbe ed in attesa delle opportune disposizioni interpretative del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

È autorizzato per l'anno 2007 l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.

La gestione provvisoria è consentita nei limiti di tre dodicesimi della spesa iniziale prevista da ciascun capitolo del bilancio di previsione 2006 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Il presente decreto, munito del visto del Servizio del bilancio, sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente: Staderini

06A11947

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 20 novembre 2006, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A11957

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2006.

Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui all'articolo 35, commi 25 e 26, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati trasmessi all'Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari.

1.1. Possono accedere ai dati di cui all'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i dipendenti di ciascun agente della riscossione indicati dal relativo direttore generale, sulla base di valutazioni di competenza e professionalità, tra quelli autenticati ai sensi dell'allegato n. 2 al decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze ed il cui rapporto di lavoro con lo stesso agente della riscossione è in essere da almeno due anni; ciascun accesso a tali dati è, comunque, autorizzato dallo stesso direttore generale.

1.2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i direttori generali degli agenti della riscossione trasmettono all'Agenzia delle entrate un elenco dei dipendenti autorizzati all'accesso di cui all'art. 1.1; a decorrere dal 2008, tale elenco è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai restanti dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo.

2.1. Possono accedere ai dati di cui all'art. 35, comma 26, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i dipendenti di ciascun agente della riscossione indicati dal relativo direttore generale, sulla base di valutazioni di competenza e professionalità, tra quelli il cui rapporto di lavoro con lo stesso agente della riscossione è in essere da almeno un anno.

2.2. Ai fini dell'accesso ai dati di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1.2.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 35, comma 26-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione (vale a dire Riscossione s.p.a e le sue partecipate) che possono accedere ai dati rilevanti ai fini della riscossione a mezzo ruolo.

L'articolo 1.1 regola l'accesso ai dati relativi ai rapporti detenuti con gli operatori finanziari e messi da questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. A tale accesso sono ammessi i dipendenti di ogni agente della riscossione scelti dal proprio direttore generale, in base a valutazioni di competenza e professionalità, tra coloro che risultano autenticati all'utilizzazione della c.d. procedura «Arco» (attraverso la quale gli stessi agenti della riscossione consultano le categorie di informazioni, contenute nell'Anagrafe tributaria, identificate nel decreto ministeriale 16 novembre 2000) e che sono in servizio da almeno due anni.

In tal modo, l'accesso in parola sarà consentito esclusivamente a soggetti che:

1) in base alle vigenti norme dell'ordinamento, sono già considerati idonei ad acquisire le altre notizie, estremamente riservate, consultabili dagli agenti della riscossione con interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e, sono, pertanto, facilmente

identificabili, in quanto autenticati con le modalità previste dall'allegato n. 2 al citato decreto ministeriale 16 novembre 2000;

2) possiedono adeguati requisiti sotto il profilo dell'anzianità di servizio, della competenza e della professionalità.

Viene, così, rigorosamente limitata la discrezionalità attribuita in materia dalla legge ai direttori generali degli agenti della riscossione.

L'art. 1.1, infine, precisa — per evitare possibili abusi — che l'autorizzazione del direttore generale dell'agente della riscossione deve riguardare ciascun accesso ai predetti dati.

All'art. 1.2 sono dettate le regole procedurali per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei nominativi individuati ai sensi dell'art. 1.1, regole che si applicano anche per i soggetti autorizzati all'accesso alle informazioni di cui al successivo art. 2.1.

L'articolo 2.1 prevede che dei restanti dati rilevanti ai fini della riscossione coattiva possano prendere conoscenza i dipendenti di ciascun agente della riscossione con almeno un anno di anzianità scelti, sempre in considerazione della loro competenza e professionalità, dal relativo direttore generale. Anche per l'accesso a tali dati, quindi, la discrezionalità del direttore generale dell'azienda procedente, pur se più ampia di quella disciplinata all'art. n. 2.1, viene adeguatamente limitata.

Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*);

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);

c) Disposizioni relative all'accesso degli agenti della riscossione ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo:

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 35, comma 25, 26 e 26-*bis*);

d) Disposizioni relative alla riforma del servizio nazionale della riscossione:

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3).

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore: ROMANO

06A11956

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2006, come segue:

ALLEGATO

Medie mensili in Euro riferite al mese di novembre 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	63,8319
ALBANIA	Lek	ALL	47	124,079
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,2016
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	103,547
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,29289
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,83098
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,96258
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	483,742
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,30577
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,66844
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5632,62
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,12652
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,28814
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,485629
BANGLADESH	Taka	BDT	174	89,7887
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,57628
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,52537
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,28814
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,7669
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2757,58
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,2988
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,9633
BRASILE	Real	BRL	234	2,77714
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,00489
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1355,71
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5318,48
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,46346
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,05628
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,0292
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	679,585
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1286
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,577705
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2950,74
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	692,266
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,83391
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1205,01
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	665,895
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,34816
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,28814
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45643
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43,2829
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,37445
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,2712
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,73135
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,3221
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,2177
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,673968
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,18802
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	64,186
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,865152
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36,0359
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,23265
GHANA	Cedi	GHC	111	11865,1
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	85,7463
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	151,105
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,673968
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	228,93
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,913292
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,80063
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	7498,4
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	259,483
HAITI	Gourde	HTG	151	49,4646
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,3394
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,0246
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,7669
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11772
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11873
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1875,49
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	89,2932
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,54021
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	164,758
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	91,5552
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,1418
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,372513
LAOS	Kip	LAK	154	12712,4
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,36157
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696973
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1942,5
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	75,2156
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,67552
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,3252

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,4174
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2683,95
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	177,162
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,69271
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,4882
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1019
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	345,995
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,0336
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,0532
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,9918
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1499,23
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	32427,7
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	32,4277
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,26986
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,36157
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92,6086
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	23,0461
NIGER	Naira	NGN	81	655,957
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	165,139
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,24459
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,9263
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,495923
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	78,2604
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,28814
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,89204
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6951,33
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,15051
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,82484
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,68987
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,673968
ROMANIA *	Leu	ROL	131	34954,6
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,49546
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,2602
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	708,739
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,82852
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,53861
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,673968
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8753,4
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	78,9771
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,17196
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3845,08
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,00489
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	67,2538
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	35,884
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,64
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1766,93
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	138,773
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,47798
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,28814
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,36157
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	263,701
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,53595
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,1008
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,59223
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,36157
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,37287
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	42,2653
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1675,95
THAILANDIA *	Baht	THB	73	47,0494
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,5852
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,14161
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,69551
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,87865
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6698,33
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,49207
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2343,54
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	258,837
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,8674
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1589,19
VANUATU	Vatu	VUV	208	138,932
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2766,02
VIETNAM	Dong	VND	145	20726,8
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	255,421
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5133,86
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	322,035

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A11894

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2006.

Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Modalità e termini di comunicazione dei presupposti per l'applicazione del regime di franchigia.

1.1 I contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari, ragguagliato all'anno, non superiore a 7.000 euro, comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione del regime di franchigia di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la dichiarazione di inizio, variazione attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i soggetti in attività presentano la predetta dichiarazione di variazione dati entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

1.2 Il regime di franchigia si estende di anno in anno fino a quando persistono i requisiti di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Opzione per il regime ordinario e revoca.

2.1. I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione è valida per almeno un triennio.

2.2 I contribuenti in attività, che intendono continuare ad applicare l'imposta nei modi ordinari, esercitano l'opzione secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 442, ovvero adottando un comportamento concludente e comunicando l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2.3. I soggetti in regime di franchigia comunicano la scelta per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di variazione di cui al suddetto art. 35, comma 3, entro i termini dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.

2.4. I contribuenti che intendono revocare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicano la scelta operata con la dichiarazione di variazione di cui all'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

3. Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA.

3.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito delle comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 2.4, revoca, se assegnato, il numero ordinario di partita IVA e attribuisce un numero speciale di partita IVA che è utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.

3.2 L'Agenzia delle entrate, a seguito della dichiarazione di variazione di cui al punto 2.3, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.

3.3 L'Agenzia delle entrate, a seguito del superamento dei limiti imposti dall'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA, con le modalità di cui al punto 7.3.

4. Esoneri.

4.1 I contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dai seguenti adempimenti:

a) versamento dell'imposta e tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi compresi quelli di cui agli articoli 8 e 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) pagamento mediante modalità telematiche di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;

c) obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie dagli articoli 47 e 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. Obblighi.

5.1 I contribuenti minimi in franchigia, che non possono esercitare il diritto di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, sono soggetti ai seguenti obblighi:

a) numerano e conservano le fatture di acquisto e le bollette doganali;

b) certificano e comunicano telematicamente i corrispettivi;

c) presentano agli uffici doganali gli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) indicano in luogo dell'ammontare dell'imposta, se obbligati a certificare i corrispettivi con fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'annotazione che si tratta

di operazione effettuata ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) integrano la fattura, emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito di imposta, con l'indicazione dell'aliquota applicabile e dell'imposta relativa e versano l'IVA, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, quando in qualità di cessionari o committenti effettuano operazioni passive per le quali sono tenuti al pagamento dell'imposta;

f) effettuano la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19-*bis2* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello di transito nel regime medesimo. La rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e ai beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione in caso di fabbricati, porzioni di fabbricati e aree fabbricabili. Analoga rettifica deve essere effettuata in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario;

g) versano l'imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-*bis2* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in un'unica soluzione, ovvero, in tre rate di pari importo. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa ai due periodi successivi;

h) versano in un unica soluzione, alla cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate di cui al punto *g)* entro il termine stabilito per il primo versamento periodico, successivo all'ultima comunicazione telematica dei corrispettivi.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità, i termini e le procedure da osservare per l'invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 32-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Assistenza fiscale.

6.1 I contribuenti minimi in regime di franchigia che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari, devono farne richiesta, in carta libera, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, indicando distintamente gli estremi anagrafici, il codice fiscale o la partita IVA. La richiesta può essere presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. L'assistenza fiscale viene prestata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

6.2 La revoca della richiesta di assistenza fiscale è effettuata secondo le modalità indicate nel punto 6.1 ed ha effetto a decorrere dal giorno di ricevimento della stessa da parte dell'Ufficio delle entrate competente.

6.3 Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli Uffici locali una funzione attraverso la quale si può verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, l'eventuale superamento dei limiti previsti.

6.4 L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge mediante strumenti informatici, corredati di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Gli Uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale della franchigia.

7. Cessazione del regime di franchigia per legge.

7.1 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è realizzato un volume di affari superiore a 7.000 euro o vengono effettuate cessioni all'esportazione.

7.2 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno nel corso del quale il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera del 50 per cento il limite di 7.000 euro. In tale ipotesi i soggetti di cui al punto 1.1 hanno l'obbligo di istituire i registri IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati nell'intero anno solare. L'imposta è dovuta sulle operazioni effettuate dall'inizio dell'anno al netto delle detrazioni, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ed è versata entro il termine stabilito per il primo versamento periodico successivo alla data di comunicazione telematica dei corrispettivi che hanno determinato il superamento del limite.

7.3 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di cui ai punti 7.1 e 7.2, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati riguardanti i corrispettivi periodici trasmessi per via telematica, comunica al contribuente la cessazione del regime di franchigia. L'ufficio locale competente provvede, entro trenta giorni dalla data di invio telematico dei corrispettivi che hanno determinato il superamento di cui al punto 7.2 ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato superato il limite di cui al punto 7.1, a revocare il numero speciale di partita IVA e ad attribuire quello ordinario, dandone comunicazione al contribuente per mezzo di lettera raccomandata.

Motivazione.

Con il presente provvedimento viene data attuazione al disposto dell'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 ago-

sto 2006, n. 248, specificando i termini e le procedure di applicazione delle relative disposizioni, nonché le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario.

Il regime di franchigia interessa i contribuenti in attività, che nell'anno precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all'esportazione, nonché i contribuenti che iniziano la propria attività e prevedono di conseguire un volume d'affari non superiore ai 7.000 euro ragguagliato all'anno e di non fare esportazioni.

Il provvedimento detta le procedure e i termini per la comunicazione dei dati necessari al fine di ottenere l'attribuzione del numero speciale di partita IVA, per applicare il regime di franchigia e per la richiesta di assistenza fiscale all'Ufficio competente. Disciplina, altresì, le modalità di uscita dal regime di franchigia sia per opzione che per legge, quando viene superato il limite stabilito per l'applicazione del regime stesso.

In ragione dell'esiguo volume d'affari e dell'esonero dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione di quelli imposti dal citato art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e disciplinati nel presente provvedimento, i contribuenti in franchigia sono esonerati dall'obbligo di utilizzare modalità telematiche, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223 del 2006, per il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi di cui art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riportano i riferimenti normativi presupposti dal provvedimento:

art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

art. 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

art. 50, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67 comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore: ROMANO

06A11955

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al Titolo XIV, Capo I, nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni. (Provvedimento n. 2494).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarci-

mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta la necessità di modificare l'allegato 1 del Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 in considerazione dell'entrata in vigore, a far data dal 1º gennaio 2007 per i sinistri verificatisi dal 1º febbraio 2007, della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private.

ADOTTA

le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 1.

Modifiche all'allegato n. 1 al Regolamento

1. Il testo dell'allegato n. 1 al Regolamento, parte 3. informazioni sul premio di rinnovo, è sostituito dal seguente:

Qualora l'impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo

«Il premio relativo all'annualità precedente è pari a € XXXXX.

Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è pari a € XXXXX.

La differenza rispetto all'annualità precedente è data dai seguenti fattori:

+/- € YYYYY per variazione tariffaria;

+/- € YYYYY per variazione classe di merito;

+/- € YYYYY per.........................».

Qualora il contratto preveda la facoltà del contraente di evitare le penalizzazioni contrattuali rimborsando i sinistri pagati a titolo definitivo, inserire la seguente parte:

«*a)* sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni.

Ai fini di un eventuale rimborso del/i sinistro/i per evitare l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali (*malus*), si informa che nel corso dell'annualità in scadenza è/sono stato/i pagato/i a titolo definitivo n.... sinistro/i rientrante/i nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni:

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: ....;

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: ....

Qualora Lei intenda conoscere l'importo/i pagato/i potrà rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione[1] c/o CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), ovvero potrà rivolgersi al Suo agente/punto vendita/ nostro call center....che Le fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per Suo conto la richiesta suddetta.

[1] La Stanza di compensazione presso la CONSAP gestisce le regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese assicurative partecipanti alla convenzione per il risarcimento diretto.

La Stanza di compensazione provvederà a comunicarle direttamente l'ammontare del/i suddetto/i importo/i, che Lei potrà rimborsare direttamente alla Stanza secondo le modalità che la stessa provvederà a comunicarLe.

A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, l'impresa procederà a riclassificare il Suo contratto.

Qualora Lei provveda al rimborso del sinistro pagato a titolo definitivo - o di tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto - il Suo contratto sarà riclassificato nella classe di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio per la prossima annualità è pari a € ....

Qualora il rimborso effettuato non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, il Suo contratto sarà riclassificato sulla base delle Sue condizioni contrattuali di assicurazione, ricalcolando la nuova classe di merito e la corrispondente classe CU, nonché il nuovo premio relativo alla prossima annualità in funzione del/i sinistro/i da Lei rimborsato/i alla Stanza di compensazione o direttamente alla società.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Le ricordiamo che la facoltà di rimborso non può essere esercitata per i sinistri non ancora pagati a titolo definitivo, cioè per quei sinistri per i quali la società abbia ancora delle somme appostate a riserva per risarcimenti non ancora effettuati.

b) sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, non rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni.

Ai fini di un eventuale rimborso del/i sinistro/i per evitare l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali (*malus*), si informa che nel corso dell'annualità in scadenza è/sono stato/i pagato/i a titolo definitivo n sinistro/i non rientrante/i nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni:

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: ...... importo pagato: € ...... il gg/mm/aa;

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: ...... importo pagato: € ...... il gg/mm/aa.

Qualora Lei provveda al rimborso del sinistro pagato a titolo definitivo - o di tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, compresi quelli eventualmente rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto - il Suo contratto sarà riclassificato nella classe di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio per la prossima annualità è pari a € ....

Qualora il rimborso effettuato non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza, il Suo contratto sarà riclassificato sulla base delle Sue condizioni contrattuali di assicurazione, ricalcolando la nuova classe di merito e la corrispondente classe CU, nonché il nuovo premio relativo alla prossima annualità in funzione del/i sinistro/i da Lei rimborsato/i alla società o direttamente alla Stanza di compensazione.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Le ricordiamo che la facoltà di rimborso non può essere esercitata per i sinistri non ancora pagati a titolo definitivo, cioè per quei sinistri per i quali la società abbia ancora delle somme appostate a riserva per risarcimenti non ancora effettuati.».

Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell'impresa aggiungere la seguente frase:

«Il Suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»

inserire la tabella seguente

Garanzie prestate	Premio annualità precedente	Massimale annualità precedente	Premio offerto	Massimale offerto
Furto				
Incendio				
Cristalli				
Assistenza				

Qualora l'impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo.

«Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga al Suo agente/punto vendita/nostro call center .... che Le darà informazioni su:

premio di rinnovo r.c.auto, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente;

(qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso del/i sinistro/i pagato/i a titolo definitivo per il mantenimento della classe di merito precisando se si tratti o meno di sinistro/i rientrante/i nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni. In quest'ultimo caso dovranno essere specificate le modalità da seguire; per effettuare direttamente o per il tramite del Suo agente/punto vendita/nostro call center la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'importo/i del/i sinistro/i eventualmente pagato/i a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione;

(qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.».

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonché reso disponibile sul sito dell'Autorità, entra in vigore il 1° marzo 2007.

Roma, 21 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11958

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 15 dicembre 2006.

Autorizzazione alla esecuzione, presso la centrale nucleare del Garigliano delle opere di ristrutturazione edilizia per la costruzione di edificio destinato a deposito temporaneo di rifiuti radioattivi.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SOGIN S.p.a. è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della centrale nucleare del Garigliano a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che in attuazione della sovra citata Ordinanza commissariale n. 3 è stato disposto di procedere, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, presso la centrale nucleare del Garigliano, alle opere di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione di volumetrie esistenti sostituendole con equivalente volume-

tria attraverso la costruzione del deposito, denominato D1, destinato ad immagazzinare temporaneamente i rifiuti radioattivi già presenti nel sito della Centrale e provenienti dalle attività di messa in sicurezza e decontaminazione;

Considerato che in data 5 settembre 2005 il «Soggetto attuatore» SOGIN ha presentato al comune di Sessa Aurunca la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire per l'indicato intervento di ristrutturazione edilizia;

Considerato che con nota 1º dicembre 2005 il capo settore assetto del territorio ha comunicato che sulla suddetta domanda di permesso di costruire la commissione edilizia aveva espresso parere favorevole ed ha richiesto il versamento dei diritti di segreteria;

Considerato che con nota 9 dicembre 2005 la SOGIN ha inviato la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;

Considerato che con nota 7 dicembre 2005 il responsabile del procedimento ha comunicato alla SOGIN di aver disposto una sospensione temporanea di trenta giorni del procedimento relativo al richiesto permesso di costruire, per consentire al consiglio comunale di dibattere sull'argomento e deliberare in merito;

Considerato che, trascorso tale periodo di sospensione la SOGIN, con nota 19 gennaio 2006, ha sollecitato l'emanazione del provvedimento definitivo sulla richiesta di permesso di costruire;

Considerato che con nota 15 febbraio 2006 la Responsabile del Settore assetto del territorio del comune di Sessa Aurunca ha preannunciato l'emanazione del diniego del permesso di costruire;

Considerato che con nota 5 maggio 2006 la responsabile del Settore assetto del territorio del comune di Sessa Aurunca ha comunicato il provvedimento finale negativo sulla domanda di permesso di costruire, motivandolo con la incompatibilità dell'intervento con le disposizioni del vigente programma di fabbricazione relative alla zona agricola;

Considerato che successivamente alla comunicazione del provvedimento finale negativo, il comune di Sessa Aurunca con nota 26 maggio 2006 preannunciava l'intendimento di promuovere la conferenza di servizi per addivenire alla proposta di variante urbanistica e, a tal fine, ha chiesto alla SOGIN di attestare la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza del lavoro;

Considerato che con nota 21 luglio 2006 la SOGIN, chiarendo che la partecipazione alla conferenza di servizi non avrebbe pregiudicato i diritti acquisiti e non avrebbe comportato acquiescenza del provvedimento di diniego del permesso di costruire, ha rilasciato la richiesta attestazione di conformità del progetto;

Considerato che con nota 28 luglio 2006 il comune di Sessa Aurunca ha chiesto alla SOGIN di precisare se il progetto debba ssere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rischio di incidente rilevante;

Considerato che la SOGIN con nota 12 settembre 2006 ha risposto anche a tali ulteriori richieste chiarendo i motivi per i quali il progetto non è assoggettato a procedure di valutazione di impatto ambientale, né alle disposizioni di legge relative ai rischi di incidente rilevante;

Ritenuta la improrogabile necessità di dare attuazione, presso la centrale nucleare del Garigliano, alle misure di sicurezza già disposte con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata, relativa al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;

Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettività e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono perciò compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Considerato che nell'aggiornamento 2006 del «Cronoprogramma delle attività» ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355/2004 il commissario delegato ha attribuito carattere di emergenzialità all'azione «Opere funzionali al decommissioning di Garigliano», che comprende la realizzazione del nuovo deposito temporaneo D1;

Ritenuto altresì che il condizionamento dei rifiuti radioattivi presenti sul sito ed il loro stoccaggio nel realizzando deposito temporaneo D1 consegua la finalità di eliminare i caratteri di mobilità della radioattività presente in parte dei rifiuti medesimi, raggiungendo l'obiettivo di salvaguardare adeguatamente la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente in generale;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e n. 3355/2004, il provvedimento di autorizzazione, a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN, alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che il vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove è ubicata la centrale nucleare, sicché per realizzare l'intervento anzidetto occorre procedere in deroga a quanto previsto dal programma di fabbricazione medesimo;

Atteso peraltro che le sopraindicate esigenze di necessità e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che pertanto è indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale sia data - esercitando il potere in tal senso con-

cesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - in deroga al vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca, con ordinanza commissariale e perciò in difformità dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento non ricorrono i requisiti di cui alla direttiva 97/11/CE che impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), né quelli di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Sessa Aurunca in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Considerato che la realizzazione dell'intervento si configura come «modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e che in attuazione di tale norma occorre l'approvazione da parte dell'APAT del relativo progetto;

Considerato che in data 18 giugno 2004 l'APAT ha approvato il progetto relativo ad un deposito di dimensioni maggiori rispetto al deposito D1, oggetto della presente ordinanza, e che pertanto Sogin dovrà presentare ad APAT documentazione integrativa che tenga conto della esigenza nel frattempo emersa di procedere alla costruzione di un deposito ridotto;

Considerato che con note 28 febbraio e 4 ottobre 2006 è stata sentita la regione Campania per cui si deve considerare regolarmente espletato l'adempimento di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004, e art. 1, comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzate presso la centrale nucleare del Garigliano le opere di ristrutturazione edilizia, comportanti la demolizione di volumetrie esistenti e la loro sostituzione con equivalente volumetria attraverso la costruzione di edificio destinato al deposito temporaneo, denominato D1, di rifiuti radioattivi già presenti nel sito della centrale, come da progetto e annessa documentazione, che si allegano, presentati dalla SOGIN al comune di Sessa Aurunca ai fini del rilascio del permesso di costruire, riguardanti le aree distinte all'NCT foglio n. 54, mappale 6.

In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e competenza ivi previste, l'autorizzazione all'esecuzione delle indicate opere di ristrutturazione edilizia è data in deroga al vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa Aurunca.

La realizzazione delle suddette opere è a cura della SOGIN, «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare del Garigliano.

La SOGIN è tenuta a presentare all'APAT documentazione integrativa al Rapporto di progetto particolareggiato (RPP) già approvato, relativo alla suindicata realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi e a rispettare le eventuali diverse prescrizioni della stessa APAT.

La SOGIN è tenuta a richiedere al comune di Sessa Aurunca la determinazione dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalità per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.

La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilità previste in difetto del permesso comunale di costruire.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Sessa Aurunca, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Caserta, alla regione Campania, al prefetto di Caserta, al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle Amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza diviene esecutiva dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunque non prima del 31 dicembre 2006.

Roma, 15 dicembre 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A11738

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 19 dicembre 2006, n. **39580.**

Recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Alla Confederazione delle cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Associazione generale delle cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Unione italiana cooperative
A tutte le società cooperative

L'argomento rappresenta uno dei temi di recente sottoposti all'attenzione della Autorità di vigilanza, ed il sovrapporsi di sedimenti normativi ed amministrativi diretti a scopi non omogenei e licenziati in tempi differenti, ha condotto a cristallizzare uno scenario regolamentare poco chiaro e soprattutto fomite di incertezze comportamentali. Onde gettare un supplemento di luce sull'argomento, la direzione generale ha ritenuto di avvalersi del parere della commissione centrale per le cooperative; quest'ultima in data 19 aprile 2006 è pervenuta ad esprimere un parere unanime sull'argomento. Lo stesso parere è stato poi approvato in via definitiva nella seduta del 6 giugno 2006.

A conclusione dell'iter rassegnato si ritiene opportuno prendere posizione circa il tema del recesso della società cooperativa dalla associazione nazionale riconosciuta, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Si precisa che la presente si limita ad effettuare una ricognizione del sistema attualmente vigente e non ha, quindi, natura innovativa.

Recesso dal rapporto associativo.

Si stima opportuno rammentare come la Suprema corte di cassazione (con orientamento indiscusso a far tempo dalla fondamentale sentenza n. 4244 del 14 maggio 1997), a proposito della disposizione ex art. 24, comma 2 del codice civile, articoli il proprio ragionamento nel senso che l'adesione ad un'associazione riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso e può legittimamente comportare — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà (positiva) di associazione, dall'art. 18 Cost., il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell'efficacia dell'atto di recesso dell'associato e quindi la permanenza dell'associato nell'associazione per tale periodo, con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalità operative dell'associazione. Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) — allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex articoli 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari.

Natura associativa specifica.

Presupposto indefettibile per l'esercizio del recesso per giusta causa in parola è dunque il carattere di associazione di tendenza rivestito dalle associazioni nazionali in parola; da segnalare in tema l'art. 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 («norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»), per il quale «la capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità». Questa disposizione conforta la tesi della natura «ideale» di tali associazioni, che era stata divisata ancor prima dell'intervento del legislatore).

Le modalità del recesso in questione.

Quindi, subordinare il recesso per giusta causa da un'associazione di tendenza al pagamento previo delle spettanze associative significa fare opera di misconoscimento dei valori primi dell'ordinamento giuridico. Pertanto è indispensabile distinguere un recesso cd. contrattuale regolato al momento della adesione ed uno «per giusta causa» (il quale ultimo ha un effetto immediatamente estintivo sul rapporto associativo, fatte salve le eventuali «pendenze» patrimoniali che debbono essere esercitate in maniera disgiunta anche dinanzi alla competente autorità giudiziaria). Il rapporto tra le due tipologie di recesso seguirà il principio per cui la mera adduzione-allegazione delle motivazioni (sufficiente *ex*

ipsa re in tema di recesso per giusta causa da una associazione di tendenza) costituirà motivo di sospensione immediata dagli obblighi associativi (esclusi quelli di tipo patrimoniale) del recedente.

La dichiarazione di recesso dovrà essere effettuata dall'organo che venga dimostrato attualmente competente a deliberare sul punto, a termini di statuto.

Ciò posto in termini generali, è necessario tuttavia, ricordare che l'adesione in questione produce due obblighi *ex lege*; uno per l'associazione che è quello di effettuare la revisione cooperativa nell'anno o nel biennio ed uno per la società cooperativa che è quello di erogare il contributo ispettivo all'associazione cui aderisce piuttosto che al bilancio dello Stato; e, quindi, la disciplina del concreto operare del principio in parola deve essere armonizzata e resa coerente con la disciplina legale di cui agli obblighi testè enunciati i quali ultimi presuppongono da parte delle associazioni un'attività di tipo latamente organizzatorio la quale sia pre-adempitiva degli obblighi revisorio e di assistenza. Per tale motivo e cioé per ponderare anche l'interesse associazionistico, la disciplina della debenza delle quote associative deve essere riferita a quella in essere al 1º gennaio di inizio del biennio ispettivo fino a che il recesso non sia comunicato, nelle forme dovute, entro il 30 settembre dell'anno antecedente l'inizio del biennio ispettivo, cioé tre mesi prima, per come stabilito dall'art. 24, comma 2, del codice civile.

Ferma, cioé, la necessità che la disciplina statutaria sia conformemente articolata secondo il principio di cui sopra, non occorre distinguere tra società cooperative soggette a revisione biennale e società cooperative soggette a revisione annuale, dal momento che la ulteriore variabile data dall'obbligo contributivo ha invece, per tutte, cadenza biennale, si hanno le seguenti evenienze:

a) recesso esercitato successivamente alla maturazione dell'obbligazione contributiva, cioé dopo il 30 settembre degli anni pari (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo del biennio successivo deve essere effettuato all'associazione da cui si è associativamente receduto;

b) recesso esercitato anteriormente alla maturazione dell'obbligazione contributiva, cioé entro il 30 settembre degli anni pari (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo deve essere effettuato alla associazione di nuova adesione o versato, in caso di non associazione, al bilancio dello Stato.

È appena il caso di evidenziare che qualora si verifichi la fattispecie *sub* a), la cooperativa che ha receduto, ancorché in ritardo, per il biennio che sopravviene deve considerarsi receduta per il biennio successivo e che la stessa ha diritto alla revisione, annuale o biennale, per la quale ha versato il contributo; resta salva la facoltà della cooperativa di rinunciare a tale diritto, stipulando un nuovo contratto associativo ovvero esplicitando la volontà di essere revisionate dal Ministero e sopportandone, in entrambi i casi, i relativi oneri economici.

In virtù del superiore principio di libertà associativa, dunque, eventuali disposizioni statutarie delle associazioni nazionali riconosciute per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo debbono essere adeguate al suesposto principio di diritto e, comunque, laddove non fosse necessario un adeguamento formale ma risultasse conferente il testo attualmente vigente, lo stesso non potrà essere interpretato prescindendo dalle considerazioni dianzi svolte.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico:
BERSANI

06A11892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo DTC»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1425 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DTC, nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide» 14 capsule; «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Titolare A.I.C.: Development Team Consulting S.l. con sede legale e domicilio in via Augusta 59, Planta 4 of 408, 08006 - Barcellona (Spagna).

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 036704017 (in base 10), 1303SK (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 28,229 mg; talco (E-553b) 1,736 mg; titanio biossido (E-171) 2,233 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; trietilcitrato (E-1505) 2,424 mg; sfere di zucchero 103 mg;

capsula: gelatina 41,7 mg; titanio biossido (E-171) 1 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 7,2 mg.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. n. 036704031 (in base 10), 1303SZ (in base 32).

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 56,458 mg; talco (E-553b) 3,472 mg; titanio biossido (E-171) 4,466 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; sfere di zucchero 206 mg;

capsula: gelatina 63,5 mg; titanio biossido (E-171) 1,52 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella Sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori. Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036704017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,94 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,50 euro.

Confezione:

A.I.C. n. 036704031 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,15 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,80 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezioni:

A.I.C. n. 036704017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule: si applicano le condizioni di cui alle Note 1 e 48;

A.I.C. n. 036704031 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule: si applicano le condizioni di cui alla Note 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036704017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036704031 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti»14 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11817

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1426 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEPAKIN, nelle forme e confezioni: «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine; «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine; «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine; «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine; «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine.

Titolare A.I.C. n.: Sanofi-Synthelabo France, con sede legale e domicilio in 174, Avenue de France, F-75013 - Parigi (Francia).

Confezione: «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483147 (in base 10), 0PG46C (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sodio valproato 66,66 mg - Acido valproico 29,03 mg (corrispondenti a 100 mg di sodio valproato);

eccipienti: paraffina solida 101,26 mg; glicerolo dibeenato 106,050 mg; silice colloidale idrata nd.

Confezione: «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483162 (in base 10), 0PG46U (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sodio valproato 166,76 mg - acido valproico 72,61 mg (corrispondenti a 250 mg di sodio valproato);

eccipienti: paraffina solida 253,32 mg; glicerolo dibeenato 265,30 mg; silice colloidale idrata nd.

Confezione: «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483186 (in base 10), 0PG47L (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sodio valproato 333,30 mg - acido valproico 145,14 mg (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

eccipienti: paraffina solida 506,31 mg; glicerolo dibeenato 530,25 mg; silice colloidale idrata nd.

Confezione: «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483200 (in base 10), 0PG480 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sodio valproato 500,060 mg - acido valproico 217,75 mg (corrispondenti a 750 mg di sodio valproato);

eccipienti: paraffina solida 759,64 mg; glicerolo dibeenato 795,55 mg; silice colloidale idrata nd.

Confezione: «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483224 (in base 10), 0PG485 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sodio valproato 666,60 mg - acido valproico 290,27 mg (corrispondenti a 1000 mg di sodio valproato);

eccipienti: paraffina solida 1012,63 mg; glicerolo dibeenato 1060,50 mg; silice colloidale idrata nd.

Indicazioni terapeutiche: «Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo: assenza-mioclonico - tonico-clonico - atonico - misto e nell'epilessia parziale: semplice o complessa - secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gestauf).

Nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. n. 022483147 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,95 euro;

A.I.C. n. 022483162 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,60 euro;

A.I.C. n. 022483186 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,20 euro;

A.I.C. n. 022483200 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,15 euro;

A.I.C. n. 022483224 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 022483147 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 022483162 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 022483186 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 022483200 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 022483224 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11816

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liotir»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1423 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIOTIR, nella forma e confezione: «20 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22, 00186 - Roma, Italia, codice fiscale 00539640482.

Confezione: «20 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036906016 (in base 10), 136910 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa-Institut Biochimique SA - 6903 Lugano (Svizzera), Via al Ponte, 13 (produzione, confezionamento, controllo); Laboratoire Genevrier S.A., 06600 Antibes - Francia, Rue de Goa Z.I. Les Trois Moulinis - Parc de Sophia - Antipolis (rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione per gocce orali (pari a 28 gocce) contiene:

principio attivo: liotironina sodica 20 mcg;

eccipienti: etanolo 96% 0,243 g; glicerolo 85% 0,861 g.

Indicazioni terapeutiche: ipotiroidismo di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036906016 - «20 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,27 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 15,30 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036906016 - «20 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11819

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo DTC Pharma».

Estratto determinazione A.I.C. n. 1424 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DTC PHARMA nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide» 14 capsule; «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Titolare A.I.C.: Development Team Consulting S.L., con sede legale e domicilio in via Augusta n. 59, Planta 4 of 408, 08006 - Barcellona (Spagna).

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

A.I.C. n. 036705010 (in base 10), 1304RL (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 28,229 mg; talco (E-553-b) 1,736 mg; titanio biossido (E-171) 2,233 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; trietilcitrato (E-1505) 2,424 mg; sfere di zucchero 103 mg;

capsula: gelatina 41,7 mg; titanio biossido (E-171) 1 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 7,2 mg.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

A.I.C. n. 036705034 (in base 10), 1304SB (in base 32).

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 56,458 MG; talco (E-553b) 3,472 mg; titanio biossido (E-171) 4,466 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; sfere di zucchero 206 mg.

capsula: gelatina 63,5 mg; titanio biossido (E-171) 1,52 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n.036705010 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,94 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 6,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036705034 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,15 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 11,80 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 036705010 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule: si applicano le condizioni di cui alle note 1 e 48.

Confezione: A.I.C. n. 036705034 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule: si applicano le condizioni di cui alla note 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036705010 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036705034 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Pulmozyme».

Estratto provvedimento UPC/II/2684 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/W017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle procedure di test per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11813

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/2685 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/II/037, II/29.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

revisione della procedura di produzione P-650 (versione P-650-10);

modifica del diametro della colonna cromatografica;

ulteriore modifica nella procedura di produzione P-650 (nuova versione P-650 - 11):

1) inserimento di un nuovo metodo di controllo, in process, della resa di fattore VIII:C nei passaggi produttivi;

2) passaggio dal test dei pirogeni sul bulk finale al test LAL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Tetravac».

Estratto provvedimento UPC/II/2686 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del «seed lot» del Corynebacterium diphteriae (aggiunta di un ulteriore step di sub coltura tra la fase di Master seed lot e la fase di Working seed lot).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Pentavac».

Estratto provvedimento UPC/II/2687 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del «seed lot» del Corynebacterium diphteriae (aggiunta di un ulteriore step di sub coltura tra la fase di Master seed lot e la fase di Working seed lot).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/2688 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0531/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File della versione 5 alla versione 7.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Boostrix».

Estratto provvedimento UPC/II/2689 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche e dei metodi di tests del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Tavu».

Estratto provvedimento UPC/II/2690 del 13 dicembre 2006

Specialità medicinale: TAVU.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0250/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle informazione attualmente approvate relative al principio attivo latanoprost: modifiche del processo di produzione, modifica delle specifiche, modifiche dei test al rilascio e correzioni minori. Le modifiche proposte vengono presentate in formato CTD (sez. 3.2.S.).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11807

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Eprex»

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 185 del 15 dicembre 2006

Società Janssen Cilag S.p.a.
Specialità medicinale: EPREX.
Oggetto: provvedimento di modifica upc - proroga smaltimento scorte.
Viste le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Eprex» 1 flac. 1 ml 2000 U/MI - A.I.C. n. 027015027/M;
1 flac. 1 ml 4000 U/MI - A.I.C. n. 027015041/M;
1 flac. 1 ml 10000 U/MI - A.I.C. n. 027015066/M;
1 flac. 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 0270150078/M;
1 siringa tamp fosf. 1000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M;
1 siringa tamp fosf 2000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M;
1 siringa tamp fosf 3000 ui/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167/M;
1 siringa tamp fosf 4000 ui/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M;
1 siringa tamp fosf 10000 ui/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M;
40000 ui/MI soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015193/M;
40000 ui/MI soluzione iniettabile 4 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015205/M;
40000 ui/MI soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027015217/M;
6 siringhe preriempite da 500 ui/0.25 ml - A.I.C. n. 027015229/M;
1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml - A.I.C. n. 027015231/M;
1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml - A.I.C. n. 027015243/M;
1 siringa preriempita da 7000 ui/0.7 ml - A.I.C. n. 027015256/M;
1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml - A.I.C. n. 027015268/M;
1 siringa preriempita da 9000 ui/0.9 ml - A.I.C. n. 027015270/M.
Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 30 giorni, a partire dall'11 gennaio 2007 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2435 del 27 settembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006, senza ulteriore proroga.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11815

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Atracurium Hamlen»

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 186 del 15 dicembre 2006

Società: Hameln Pharamaceuticals GMBH.
Specialità medicinale: ATRACURIUM HAMLEN.
Oggetto: provvedimento di modifica UPC - proroga smaltimento scorte.
Viste le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ATRACURIUM HAMLEN 5 fiale da 2,5 ml/10mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 035640010/M - 10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 035640022/M - 5×10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 035640034/M - 5 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 035640046/M - 10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 035640059/M - 5×10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione A.I.C. n. 0356400061/M.
Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 22 dicembre 2006 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/45 del 5 settembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica italiana n. 23 del 23 settembre 2006», senza ulteriore proroga.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11814

REGIONE VENETO

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante: «Disposizioni in materia di tributi regionali»

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» è sostituito dal seguente: «28.000,00»;

b) al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» è sostituito dal seguente: «28.000,00»;

c) al comma 3, le parole: «tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00» sono sostituite dalle seguenti: «tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00», e l'importo di euro: «28.739,00» è sostituito dal seguente: «27.748,00».

3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2.

Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

1. L'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

«3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.».

Art. 4.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 5.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» e successive modificazioni.

Art. 6.

Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.

Art. 7.

Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997» dopo la parola: «importo» sono aggiunte le seguenti: «pagato indebitamente o».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis.* Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.

3-*ter.* La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.».

3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 «Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali», è inserito il seguente comma:

«1-*bis.* In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.».

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

Art. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

1. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;

b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) s'impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;

d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.

2. La Giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 dicembre 2006

Il presidente: GALAN

ALLEGATO

TABELLA *A*
(Articolo 2)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE.

Tipologia Consumi	Addizionale regionale al-l'imposta erariale di consumo sul gas metano	Imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'imposta erariale di consumo sul gas metano
	Euro al metro cubo di gas metano erogato	Euro al metro cubo di gas metano erogato
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	0,005165	0,005165
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	0,019884	0,019884
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi e altri usi civili	0,025823	0,025823

06A11895

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-301) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.